

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA
UFFICIO TRIBUTARIO E PREVIDENZIALE

Classificazione di DC Ragioneria

Processo: Tributario e Previdenziale

Macroattività: gestione fisco

Attività: corrispondenza

Tipologia: istanza di interpello

Fascicolo: IVA

Sottofascicolo: pareri Agenzia delle Entrate

Settore della Ricerca,
Certificazione e Verifica

Direzione Centrale Prevenzione


Direzione Centrale Programmazione,
Organizzazione e Controllo

OGGETTO: Attività svolte dall'INAIL ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs 81/08 e del D.M. 11 aprile 2001 e ai sensi dell'art. 2 della Legge 597 del 12 agosto 1982

Si trasmette la nota di risposta pervenuta dall'Agenzia delle Entrate, in esito all'interpello di pari oggetto presentato dall'Istituto, con cui vengono forniti chiarimenti relativamente al trattamento fiscale da applicare, ai fini IVA, alle attività in parola.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito alle modalità di fatturazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
(dr. Alessandro Barletta)



INAIL. 60019. 16/11/2012. 0010185

Roma, 14 NOV. 2012

ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI
C/O DIREZIONE CENTRALE
RAGIONERIA
PIAZZALE GIULIO PASTORE 6
00144 ROMA (RM)

Direzione Regionale del Lazio
Via G. Capranesi, 60
Roma

Prot. n. 954-155483/2012

OGGETTO: *Interpello 954-88/2012-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.*
**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI**
Codice Fiscale 01165400589 Partita IVA 00968951004
Istanza presentata il 20/02/2012
Documentazione integrativa presentata il 20/07/2012

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) fa presente che il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto la soppressione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e la sua incorporazione nell'INAIL, con l'attribuzione a

UPP. I e IV
mi

INAIL: 60013:15:11/2012:0010112

quest'ultimo delle relative funzioni.

L'INAIL, pertanto, ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è divenuto titolare della funzione relativa alle c.d. "prime verifiche" sulle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del medesimo decreto, mentre le verifiche successive sono di competenza delle ASL. Tali verifiche sono volte a valutare lo stato "di conservazione e di efficienza" delle predette attrezzature.

Lo stesso art. 71 prevede la possibilità di intervento da parte di soggetti pubblici o privati abilitati, in caso di carenza o inerzia della struttura pubblica titolare della funzione sopra richiamata.

L'istante riferisce inoltre che, a seguito della descritta incorporazione delle funzioni dell'ISPESL, è tenuto ad effettuare l'attività di omologazione dei prodotti industriali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 - originariamente delegata a detto istituto dall'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 1982, n. 597 - con la quale "vicine provata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici".

Ciò premesso, l'INAIL chiede di conoscere il trattamento tributario, ai fini IVA:

- 1) dell'attività di "prima verifica" delle attrezzature di lavoro effettuata dal medesimo istituto nonché di quella svolta dai soggetti abilitati;
- 2) dell'attività di omologazione dei prodotti industriali realizzata dallo stesso istante.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'INAIL ritiene che lo svolgimento dell'attività indicata al precedente n.1) non rientri nel campo di applicazione dell'IVA, trattandosi di una funzione istituzionale svolta in posizione di terzietà rispetto alle aziende e ai lavoratori, laddove il coinvolgimento dei privati, peraltro abilitati, è previsto esclusivamente per assicurare l'effettuazione dei

954-48/2012

controlli stabiliti al fine di tutelare beni costituzionalmente garantiti (salute e sicurezza dei lavoratori). Tali profili, confermati dall'ordinanza del Tribunale ordinario di Roma, sez. IX civile, 12 maggio 2006, non sono assimilabili ad attività di tipo privatistico.

L'INAIL ritiene inoltre che anche l'attività di cui al n. 2) effettuata dallo stesso deve essere considerata fuori dal campo di applicazione dell'IVA e, a tal fine, richiama la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 397166 del 2 agosto 1984, con la quale la medesima attività, svolta dall'ISPESL, è stata ritenuta non commerciale.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'INAIL, come risulta dall'art. 9 del decreto legislativo n. 81 del 2008, è ente pubblico nazionale con *"competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro"* e, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, esercita anche le funzioni prima attribuite al soppresso ISPESL, *"organo di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro"*.

Con specifico riferimento alle due attività descritte dall'istante, si osserva quanto segue.

1) Attività di "prima verifica" delle attrezzature di lavoro.

Nell'ambito delle attività istituzionali dell'INAIL rientrano, in forza dell'art. 9, comma 6, lettera e), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, le *"prime verifiche e verifiche di primo impianto delle attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime"*, riportate nell'allegato VII (quali, ad esempio, ponti mobili, idroelevatori, ascensori e montacarichi da cantieri, apparecchi di sollevamento materiali, insiemi contenenti fluidi o gas).

954-88/2012

L'art. 71, comma 11, del medesimo decreto legislativo n. 81 stabilisce che il datore di lavoro sottopone le anzidette attrezzature a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai "fimi di sicurezza", con la frequenza predefinita. In particolare, *"la prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL, che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati (...)".* *Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro".*

Il successivo comma 12 dello stesso art. 71 prevede che per l'effettuazione di tali verifiche l'istituto può avvalersi del supporto dei soggetti abilitati.

In attuazione di tale normativa, il decreto 11 aprile 2011 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, all'art. 2, prevede che il titolare della funzione - ossia l'INAIL per le "prime verifiche" - *"nel termine di sessanta giorni"* può *"provvedere direttamente alle verifiche"* oppure può *"avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati"* - iscritti nell'apposito elenco tenuto dallo stesso - il cui nominativo viene indicato dal datore di lavoro all'atto della richiesta. *"Decorso i termini (...) il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti abilitati (...)".*

Da quanto sopra esposto risulta, quindi, che detta attività viene svolta dall'INAIL nell'esercizio di poteri unilaterali e autoritativi, in attuazione della propria funzione pubblicistica di controllo nell'ambito della prevenzione e della sicurezza del lavoro. Tale attività, tuttavia, viene di fatto effettuata in regime di concorrenza, sia potenziale che attuale, con altri soggetti (pubblici e privati).

Non rileva, a tal fine, la presenza di un termine temporale entro il quale l'ente istante ha la facoltà di effettuare direttamente le verifiche nei confronti dei datori di lavoro, considerato che sussistono concrete possibilità che tale termine trascorra senza che l'interpellante ponga in essere alcuna operazione ed esistono una pluralità di soggetti che potrebbero realizzare o che effettivamente realizzano la medesima attività.

954-83/2012

Pertanto, l'attività di "prima verifica", ancorché svolta dall'INAIL attraverso l'utilizzo di poteri autoritativi propri dell'ente pubblico, potendo essere esercitata anche da operatori economici privati, al fine di non provocare distorsioni di concorrenza non può essere esclusa dall'ambito di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 13, paragrafo 1, della Direttiva CE 28 novembre 2006, n. 112 (cfr. sentenza della Corte di Giustizia CE 16 settembre 2008, causa C-288/07).

L'anzidetta disposizione, infatti, prevede gli enti pubblici non sono soggetti passivi agli effetti dell'IVA per le attività od operazioni che svolgono in veste di pubbliche autorità, ad eccezione dei casi in cui il loro mancato assoggettamento ad imposizione provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza.

Atteso che l'attività di cui trattasi si concretizza in prestazioni di servizi rese con apposita organizzazione d'impresa a fronte di specifici corrispettivi, la stessa rientra nel campo di applicazione dell'IVA, ricorrendo nel caso di specie sia il presupposto oggettivo sia il presupposto soggettivo dell'imposta di cui, rispettivamente, agli artt. 3 e 4 del DPR n. 633 del 1972.

Tale orientamento è conforme, peraltro, ai chiarimenti forniti nella risoluzione n. 143 del 19 dicembre 2006, con la quale è stato precisato che l'attività di verifica periodica su ascensori e montacarichi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, che può essere effettuata indifferentemente da una pluralità di soggetti pubblici e privati (ASL, ARPA, direzione provinciale del lavoro e organismi di certificazione), deve essere assoggettata ad IVA, in quanto detti soggetti operano in condizioni di concorrenza.

Per completezza, si osserva che anche la medesima attività di verifica effettuata dagli altri soggetti abilitati (pubblici o privati) rientra nel campo di applicazione dell'IVA.

2) Attività di omologazione di prodotti industriali.

Tra le attività istituzionali dell'INAIL rientra la funzione statale di omologazione di prodotti industriali, che l'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 390 del 1982, convertito con modificazioni dalla legge n. 597 del 1982, attribuiva al soppresso ISPESL.

054-88/2012

INAIL.60013.15/11/2012.0010112

Per omologazione di un prodotto industriale si intende la "procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati per fini prevenzionali (...) nonché ai fini di qualità dei prodotti".

In forza del comma 4 dello stesso articolo 2 del decreto-legge n. 390 del 1982, le procedure e le modalità amministrative e tecniche, le specifiche tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione sono determinate con decreti dei Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'ISPESL.

In base a quanto chiarito dall'istante nella documentazione integrativa trasmessa, l'attività di omologazione oggetto del quesito è solo quella che concerne le apparecchiature a pressione costruite prima dell'entrata in vigore della Direttiva PED 97/23/CE del 29 maggio 1997, recepita con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, in relazione alle quali l'INAIL continua ad esercitare in via esclusiva i controlli sulle prove meccaniche dei materiali utilizzati per la riparazione delle predette apparecchiature, ai sensi del Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824. Diversamente, per l'attività di omologazione di apparecchiature prodotte successivamente all'emanazione della citata Direttiva, l'INAIL, come evidenziato nell'istanza, opera in regime di concorrenza e assoggetta ad IVA i relativi corrispettivi.

In virtù di quanto rappresentato, pertanto, l'attività di omologazione oggetto del quesito può ritenersi resa dall'INAIL nell'esercizio di poteri unilaterali e autoritativi, nell'ambito della propria funzione pubblicistica di controllo al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

L'attività in argomento, peraltro, viene svolta in via esclusiva dall'interpellante e, non potendo essere svolta da altri soggetti, il mancato assoggettamento all'IVA della stessa non può comunque provocare alcuna distorsione di concorrenza.

Ne consegue che detta attività di omologazione deve ritenersi esercitata dall'istante in

954-88/2012

MAIL.60513.15/11/2012.0010112

veste di pubblica autorità ai sensi del citato art. 13, paragrafo 1, della Direttiva CE n. 112 del 2006 e, conseguentemente, i relativi introiti non devono essere assoggettati ad IVA.

Coerentemente, con risoluzione n. 397166 del 2 agosto 1984 era stato già precisato che l'attività di omologazione dei prodotti industriali se resa dall'ISPESL in veste di pubblica autorità con poteri autoritativi ed autorizzativi non era da considerarsi effettuata nell'esercizio di attività commerciale.

IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO

Assabile Dodaro


INMIL. 60013.15/11/2012.0010112

FAX

Da	DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA
N. fax :	06/50769818

A	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
N. fax	06/54873206
N. pagine	8 (inclusa la presente)
Data	15/11/2012
OGGETTO:	Interpello n. 954- 88/2012
Prot.	2012/155483

Si trasmette la risposta relativa all'istanza di interpello da Voi presentata.

**SI PREGA DI CONFERMARE VIA TELEFAX L'AVVENUTA RICEZIONE
DELLA PRESENTE**

All'Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa
Fax 06/50769818

Con la presente confermo l'avvenuta ricezione della risposta all'interpello indicato in oggetto.

Data

Firma

In caso di incompleta o imperfetta ricezione contattare il seguente numero telefonico 06/50545546

Le informazioni contenute in questo documento inviato a mezzo via fax sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.